

#### **OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO**

Sistema Sanitario Regione Liguria Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

# Corso base sulla sicurezza La sorveglianza sanitaria a cura dell'U.O Medicina del Lavoro

# I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



# De morbis artificum diatriba

(Trattato sulle malattie dei lavoratori), Bernardino Ramazzini, Università di Padova, 1700-1713

# I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI


- Art.2087 Codice civile, 1942 (obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile)
- D.P.R. 303/56 (norme generali per l'igiene del lavoro allegato fattori di rischio abr)
- D.P.R. 185/64 (radiazioni ionizzanti abr)
- D.P.R. 1124/65 (silice e gestione infortuni e malattie professionali)
- D.P.R. 962/82 (cloruro di vinile monomero)
- D.Lgs 277/91 (piombo, amianto e rumore abr)
- D.Lgs 77/92 (ammine aromatiche)
- D.Lgs 626/94 (legge quadro; movimentazione carichi, VDT, agenti biologici, agenti cancerogeni abr)
- D.P.R. 336/94 (nuovo elenco malattie professionali)
- D.Lgs 230/95 (radiazioni ionizzanti)
- D.Lgs 242/96 (modifiche al 626/94)
- Conferenza Stato-Regioni provvedimento 5/8/99 (chemioterapici antiblastici
- D.M. 12/11/99 (agenti biologici)
- D.Lgs 532/99 (lavoro notturno)
- D.Lgs 66/00 (agenti cancerogeni e mutageni)
- D.Lgs 81/2008 D.Lgs106/2009 Testo Unico

# D.Lgs 626/94: IL SISTEMA SICUREZZA

## D.Lgs 81/2008 Articolo 2 - Definizioni



# IL MEDICO COMPETENTE



## Altre attività ex art.25

- · sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
- · programmazione della valutazione dell'esposizione
- · scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- · definizione delle misure di prevenzione ambientale
- · monitoraggio infortuni e malattie professionali
- · formazione e informazione
- · partecipazione a programmi volontari di promozione della salute

# D.Lgs 81/2008: IL SISTEMA SICUREZZA

#### Articolo 2 - Definizioni

- Comma 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:
- lettera g) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

# Comma 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- lettera a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- lettera b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- lettera d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- Comma 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Comma 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresi necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
- Comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

## IL MEDICO COMPETENTE

## Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- Comma 1. Il medico competente:
- lettera b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- lettera c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- lettera g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- **lettera h)** informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

## IL MEDICO COMPETENTE

#### Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

- Comma 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: ...
- Comma 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
- lettera a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- lettera b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- lettera c) visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali
- lettera d) visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- lettera e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- lettera e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
- lettera e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.





#### MEDICINA DEL LAVORO

CHI SIAMO

\*\*\*\*\* IST

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO-

**PROCEDURE OPERATIVE** 

ATTIVITA' DI **FORMAZIONE**  **NEWS** 



Padiglione 7 piano terra



A fianco, sotto alla foto del nostro Servizio, l'atto di nascita della Medicina del Lavoro: il "Trattato sulle malattie dei lavoratori" scritto tra la fine del 1600 ed l'inizio del 1700 da Bernardino Ramazzini, Professore Primario di Medicina Pratica all'Università di Padova, come recita il frontespizio di questa edizione del 1713.

A partire da questo, che ci piace considerare il primo atto "normativo" della nostra disciplina, siamo giunti al Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 modificato dal successivo Decreto Legislativo 106 del 3 agosto 2009 che hanno riordinato la complessa normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, consolidando i compiti in capo alle figure del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (specialista in Medicina del Lavoro) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), istituite dai D.Lgs 277 del 1991 e 626 del 1994.

Il datore di lavoro, tramite il proprio RSPP, in collaborazione con il medico competente e sentendo il parere dei RLS, elabora un documento contenente una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro aziendali, indicando altresì le misure di prevenzione necessarie e gli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) utili a ridurre l'esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio. Inoltre provvede al monitoraggio dell'ambiente per particolari tipi di esposizione (es.: gas anestetici nelle sale operatorie). Questa attività di certificazione e pianificazione viene effettuata periodicamente al fine di ottenere un quadro aggiornato della situazione.

Il medico competente, sulla base del documento suddetto e degli eventuali risultati del monitoraggio ambientale, organizza un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori basato su visite mediche preventive, all'atto dell'assunzione, e periodiche, durante la vita lavorativa, completate dagli esami di laboratorio, strumentali e specialistici necessari. Lo scopo di tali accertamenti è di valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere la specifica attività nonché di individuare i segni

















√□ ▼ □ 100% ▼



## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

## • PREVENZIONE PRIMARIA

- ambientale
- personale
- programmi volontari di promozione della salute' (art.25, comma 1)

## PREVENZIONE SECONDARIA

- Art. 41 sorveglianza sanitaria tesa a valutare
  - eventuali condizioni proprie del soggetto che diminuiscono la tolleranza al fattore di rischio
  - eventuali condizioni patologiche extralavorative suscettibili di aggravamento a causa del fattore di rischio
  - l'insorgenza di segni e sintomi precoci di patologia professionale
  - l'accuratezza della valutazione dei rischi
  - · l'efficacia delle misure di prevenzione primaria adottate

## LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- lettera g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- lettera bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- Articolo 20 Obblighi dei lavoratori
- Comma 2. I lavoratori devono in particolare:
- lettera i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente;

# LA SORVEGLIANZA SANITARIA



## IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

## • RICHIAMI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 6: "(il medico competente) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica"
- D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 6 bis: "Dei giudizi di cui al comma 6 il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore"
- MODALITA' (D.Lgs. 81/2008, art.41 comma 6)
  - Idoneo
  - Idoneo con prescrizioni o limitazioni (temporanee o permanenti)
    - modifiche al protocollo sanitario
    - esclusione o limitazione di rischi specifici
  - Non idoneo (temporaneamente o permanentemente)

Possibilità di ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza (D.Lgs. 81/2008, art.41, comma 9)

## IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

#### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

**Comma 1.** Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- lettera c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- **lettera d)** fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- lettera f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

## Articolo 19 - Obblighi del preposto


Comma 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:


lettera a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

## Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori


Comma 2. I lavoratori devono in particolare:


lettera d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;





# IL GIUDIZIO DI IDONEITA'





# La sorveglianza medica della radioprotezione

## D.Lgs 101/2020 - Radioprotezione

## Articolo 134 - Sorveglianza medica

Comma 1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro.

Comma 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.

## Articolo 138 - Elenco dei medici autorizzati

Comma 1. . Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Nota: tale attestazione si ottiene mediante un esame di stato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali